TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Decreto di rigetto

del ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il Giudice

designato, dott.ssa Caterina Lazzara,

- decidendo sul ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII, depositato il 23.06.2023 da come modificato in data 12.09.2023 e in data 02.09.2024, nell'ambito del procedimento unitario n. 81/2023 P.U.;
- letti gli artt. 67 e ss. del CCII;
- letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 10.07.2023, depositato l'11.07.2023, con il quale veniva disposto la sospensione della procedura esecutiva pendente dinanzi a questo Tribunale, fino alla conclusione del procedimento;
- letta la relazione dell'OCC nominato, dott. Alfredo Tandoi, completa del contenuto di cui all'art. 68, comma 2, CCII, compresa la valutazione favorevole circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente;
- letta l'informativa dell'OCC del 14.09.2023 con la quale questi comunicava che nei termini di legge erano giunte le osservazioni al piano da parte del creditore del 12.09.2023 riceveva dal difensore del ricorrente la proposta di modifica del piano del consumatore che veniva notificata ai creditori nella data del 14.09.2023;
- letta l'informativa dell'OCC del 03.09.2024 con la quale questi comunicava di avere ricevuto nella data del 02.09.2024 una proposta migliorativa al piano;
- lette le proposte migliorative al piano del 12.09.2023 e del 02.09.2024;
- lette le osservazioni della con le quali questa si opponeva all'omologazione del piano proposto;

rilevato e considerato

Il piano proposto da non soddisfa i presupposti di ammissibilità previsti dagli artt. 67, commi 1 e 4, e 69, comma 1, CCII, difettando in capo al ricorrente la qualifica di "consumatore", emergendo una condotta del debitore connotata da colpa grave nella formazione del proprio indebitamento, e mancando la mancata convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si premette che l'assenza, nella procedura quale quella di specie di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di un meccanismo di voto dei creditori impone una particolare cautela nella valutazione del piano e della proposta, al fine di garantire un equilibrio tra tutela del creditore e del



sistema creditizio e tutela del debitore. Nel caso di specie tale vaglio deve essere ancora più rigoroso attese le contestazioni all'omologazione del piano presentate dal creditore ove questi contestava la mancata qualifica del ricorrente come consumatore, la mancanza del requisito della meritevolezza, la mancanza delle cause del sovraindebitamento, la fattibilità e durata del piano e la mancata convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai sensi degli artt. 67, 70, comma 1 e comma 7, CCI il giudicante è tenuto a compiere una valutazione di ammissibilità sia nella fase di apertura (art. 70, comma 1) che nella fase di omologa, ove è chiamato anche a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano (artt. 70 comma 7 CCI). Le valutazioni compiute dal Giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili, all'esito dell'instaurato contraddittorio, in sede di omologa (Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

Al momento dell'apertura del piano, il giudice effettua un sindacato sulla ritualità del procedimento, limitato alla verifica dei requisiti di accesso alla procedura, della completezza della documentazione depositata, della corretta formazione delle classi e della falcidiabilità dei crediti (anche ex art. 67, comma 4, CCI), nonché della legittimità della proposta (ad es. in ordine al rispetto dell'art. 6 CCI sui costi prededucibili). Il sindacato sulla ammissibilità giuridica e sulla fattibilità in fase di omologa è poi destinato a investire aspetti anche di merito quali la qualifica del soggetto come "consumatore", la colpa grave ex art. 69 CCI, la completezza dell'attestazione sull'alternativa liquidatoria ed il giudizio di convenienza della proposta rispetto a quest'ultima.

1) Ciò posto, ai sensi dell'art. 2, lett. e), CCII è consumatore "la persona che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

Nel caso di specie il nell'anno 2009, dopo aver valutato le prospettive di apertura di un'attività di ricezione turistica nella forma del bed and breakfast nel stipulava un contratto per la locazione dell'immobile sito in ritenuto idoneo sia per stabilirvi la propria residenza e sia per l'attività di bed and breakfast che veniva avviata l'11.06.2009.

Successivamente, in data 14.09.2011, a fronte di soddisfacenti risultati ottenuti dall'attività ricettizia aperta, stipulava l'atto di acquisto dell'immobile, e in data 12.01.2012 si iscriveva presso la Camera di Commercio di Foggia come impresa individuale, con per lo svolgimento dell'attività di bed and breakfast presso il predetto immobile.

L'attività di B&B, iniziata dal ricorrente nel 2009, era disciplinata dalla L.R. n. 17/2001 che definisce l'attività di bed e Brekfast come "l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto", parametri rispettati dal ricorrente sia con la denuncia di inizio attività del 18.06.2009 sia con la comunicazione di apertura del 01.10.2009, e ciò la qualificava come attività a conduzione familiare in presenza dell'ulteriore requisito del carattere non continuativo.

Tale qualificazione è variata in virtù dell'apertura della partita iva da parte del ricorrente come impresa individuale per lo svolgimento dell'attività di B&B. Difatti, l'iscrizione del ricorrente nel registro delle imprese per lo svolgimento dell'attività di B&B, porta a qualificare tale attività recettiva come esercitata in forma imprenditoriale in considerazione del fatto che ove esercitata in forma occasionale, come previsto dalla Legge Regionale n. 17/2001, non avrebbe richiesto l'iscrizione nel registro delle imprese.

Da ciò se ne desume che il ricorrente con l'apertura della partita IVA ha inteso svolgere l'attività recettizia non più in modo occasionale bensì in modo sistematico, continuativo e professionale, determinando un'attività di impresa commerciale.



Peraltro, diversamente da quanto riferito dal ricorrente e dall'OCC, l'attività di B&B presso l'immobile di proprietà del è ancora in essere benché l'impresa risulti cancellata dal 30.12.2019 e inattiva. Difatti, come si evince dalla documentazione depositata dalla srl, presso il B&B del ricorrente è ancora possibile fare prenotazioni tramite il sito Booking.com, come attestato dalle recensioni rilasciate da alcuni clienti a partire dal 2021 e fino al mese di agosto 2023.

Sulla scorta di tali risultanze deve concludersi nel senso che la debitoria di cui al piano di ristrutturazione sia sostanzialmente derivante dallo svolgimento di attività di impresa, svolta in modo stabile e continuativo per un periodo quanto meno di otto anni, dal 2012 al 2019, ed essendo stato operato l'acquisto dell'immobile proprio all'esclusivo fine di svolgere detta attività.

Ne consegue che il non può avere accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII, non potendo essere qualificato come consumatore in quanto le obbligazioni assunte scaturiscono dall'esercizio di attività esercitata in forma imprenditoriale, peraltro ancora in essere.

2) Con riferimento al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede, frode, si osservi quanto segue.

La nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto già aveva fatto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3.2012.

Come sottolineato da parte della giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il criterio della "ragionevole prospettiva di adempimento", prima presente, deve ritenersi oggi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva (Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022).

Dall'analisi dell'attuale testo normativo, risulta evidente che il requisito della meritevolezza non è venuto meno, al contrario il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

La riforma operata non ha fatto, dunque, venire meno la verifica da parte del giudice che il consumatore abbia operato, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, pur non esigendosi da parte del consumatore una capacità di valutazione di tipo professionale, ma quella dell'uomo comune anche privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati. Non può accedere al piano del consumatore chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (Cfr. Trib. Salerno, III sezione civile, 14 aprile 2022).

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla



procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Ciò premesso, il piano nel caso di specie proposto dal non soddisfa il presupposto di ammissibilità previsto dall'art. 69, comma 1, CCII, avendo il debitore assunto obbligazioni al di sopra delle proprie capacità reddituali.

Da quanto esposto nel ricorso e attestato dall'OCC emerge, che la causa del sovraindebitamento viene imputata alla crisi finanziaria del 2008-2013) che ha portato il ricorrente nel 2015, attese le difficolta economiche nella gestione del B&B, a trasferirsi all'estero per produrre un reddito adeguato al pagamento del mutuo accollato per l'acquisto dell'immobile ove era stata avviata nel 2009 l'attività di B&B. Ad aggravare la condizione debitoria era poi giunta anche la crisi economica del 2020 conseguita alla pandemia, che aveva azzerato ogni forma di lavoro e guadagno e condotto anche al tracollo psicofisico del ricorrente, tanto da indurlo a rientrare in Italia ove, in esito ad accertamenti medici eseguiti per i problemi di salute accusati, gli veniva diagnostica nel 2020 la grave malattia della quale oggi è portatore.

Ebbene, le cause addotte dal ricorrente asseritamente determinanti l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte sono per un verso ininfluenti e per altro verso non provate.

In merito si osservi in primo luogo che non state prodotte in atti le dichiarazioni dei redditi del per gli anni successivi al 2010 al fine di dimostrare la pretesa sopravvenuta impossibilità del debitore ricorrente di poter assolvere alle obbligazioni assunte per l'attività di B&B, dopo l'acquisto del ridetto immobile e l'accollo del mutuo. Mutuo del quale il ricorrente, deve essere evidenziato, non ha pagato alcuna rata. Inoltre, le presunte difficoltà economiche nella gestione del B&B, così come riferite dal ricorrente, risultano smentite dalla documentazione depositata dalla dalla quale risulta che ad oggi, presso l'immobile di proprietà del ricorrente, viene ancora svolta l'attività di B&B, come risulta dalla possibilità di effettuare la prenotazione delle stanze tramite il sito booking.com nonché dalle recensioni rilasciate da alcuni clienti a partire dal 2021 e fino al mese di agosto 2023.

Invero, le risultanze documentali evidenziano un ricorso al credito irragionevole rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale.

Innanzitutto, con riferimento all'immobile sito in compravendita del 14.09.2011, a rogito del Notaio il prezzo di acquisto di tale immobile da parte del ricorrente, veniva concordato in Euro 114.000,00, di cui Euro 112.442,23 mediante accollo del mutuo fondiario contratto in data 07.12.2006 dalla venditrice la la quale, tuttavia, risultava inadempiente del pagamento delle rate di mutuo per la somma complessiva di Euro 36.485,14 (come si evince dallo stesso contratto di compravendita). Pertanto, l'impegno economico-finanziario assunto dal ricorrente consisteva non soltanto nel pagamento delle rate a scadere dal 10.10.2011, ma anche nel rimborso di ben 27 rate scadute e non onorate da con scadenza mensile dal 10.07.2009 al 10.09.2011.

Ne deriva che la valutazione operata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni derivanti dal finanziamento in questione non possa ritenersi adeguatamente e diligentemente ponderata secondo il criterio medio del buon padre di famiglia, giacché tale mutuo non era in regolare ammortamento, circostanza quest'ultima ben nota allo stesso il quale si era impegnato a fare fronte anche all'esposizione debitoria della riportata nell'atto di compravendita del 14.09.2011. Specificatamente, la condotta del ricorrente risulta improvvida tenuto conto che l'impegno economico finanziario derivante dall'accollo del mutuo in questione, comprensivo non soltanto del pagamento di una rata mensile media di circa Euro 1.280,00 (per un totale annuo di Euro 15.360,00 circa), ma anche delle rate scadute e non onorate, pari a complessivi Euro 36.485,14, era all'evidenza insostenibile sulla base del reddito netto, riferito all'anno d'imposta 2010, antecedente all'acquisto dell'immobile, pari ad Euro 17.360,00 al quale occorreva ancora sottrarre la somma necessaria sostentamento del ricorrente.



Ne consegue che tale obbligazione è stata assunta dal concreta prospettiva di poterla adempiere. Tale conclusione non risulta smentita neppure dai fatti, atteso che dopo l'accollo del mutuo il ricorrente non provveduto al pagamento di alcuna rata.

Nemmeno può avere rilievo, nel caso in esame, ai fini della verifica del presupposto soggettivo della meritevolezza, l'eventuale violazione, o addirittura mancata applicazione, da parte della spa delle regole relative al c.d. merito creditizio. Nessuna responsabilità può infatti essere ascritta alla banca mutuataria, essendo essa rimasta estranea alla vendita immobiliare e all'accollo del mutuo da parte del ricorrente, e non avendo essa mai prestato il proprio consenso all'accollo del mutuo, così conseguendone la mancata liberazione dell'originario debitore e la natura cumulativa dell'accollo di tipo, così come evidenziato dal ricorrente e dall'OCC.

Il mancato superamento del vaglio di "meritevolezza", con riferimento al nuovo concetto di colpa grave, imposto dall'art. 69 CCII - per tutte le motivazioni appena evidenziate - preclude l'omologa del piano del consumatore proposto.

3) Infine il piano proposto dal ricorrente non soddisfa il presupposto di ammissibilità previsto dall'art. 67, comma 4, CCII, emergendo la mancata convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Occorre evidenziare che, diversamente da quanto riferito dal ricorrente e dall'OCC, il credito ipotecario di Euro 114.932,39 che il ricorrente si è impegnato a soddisfare nella misura del 100% a favore della si riferisce alla somma oggetto dell'atto di precetto notificato in data 20.07.2018, mentre l'importo dovuto, in forza del mutuo concesso alla S.r.l. ed oggetto di accollo è di importo superiore, ammontando ad Euro 157.745,28 secondo le indicazioni di

Pertanto, l'importo offerto al creditore ipotecario con il piano non soddisfa integralmente il credito della e ciò comporta, anche in ragione delle osservazioni presentate dal creditore, che debba essere valutato il rispetto dell'art. 67, comma 4, CCII. Secondo il quale "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC".

Nel caso di specie il bene su cui insiste la causa di prelazione è oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, onde può tenersi conto della stima del bene effettuata dall'esperto stimatore giudizialmente nominato in quella sede, ed il "valore di mercato" va opportunamente individuato nel valore posto (o che sarà posto) a base d'asta del primo tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571, comma 2, c.p.c.

Con riguardo al "valore di mercato" da attribuire all'immobile gravato da ipoteca già oggetto di procedura esecutiva, condivisibile giurisprudenza di merito (formatasi già in seno alla L. 3/2012) ha, infatti, ammesso la possibilità di omologare "il piano del consumatore che preveda il pagamento del creditore ipotecario in misura pari al valore attuale di mercato dell'immobile su cui grava la garanzia ipotecaria, tenuto conto che il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta e che la vendita del bene all'interno della procedura esecutiva potrebbe consentire di incassare un importo inferiore rispetto a quello oggetto del piano, essendo ammissibili offerte inferiori di un quarto rispetto al prezzo posto a base d'asta" (Tribunale Napoli, 03 Marzo 2019; cfr. negli stessi termini, ex multis, Tribunale Bergamo, 13 novembre 2017, Tribunale di Campobasso 2/1/2020).

D'altra parte, la stessa Corte di Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: " Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una



somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato" (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544). Nel caso in esame i beni immobili su cui insiste il diritto di prelazione del creditore ipotecario sono pendente innanzi a questo Tribunale, ove il CTU oggetto della procedura esecutiva nominato ha quantificato il valore degli stessi in complessivi € 260.000,00 e, in seguito a vari esperimenti di vendita, veniva fissata la vendita del 12.07.2023 al prezzo base di € 195.000,00 e offerta minima di € 146.250,00 (decurtazione del 25% ex art. 571, comma 2, c.p.c.). Deve quindi ritenersi che il "valore di mercato" quale individuato in base all'andamento della procedura esecutiva sospesa sia pari a € 146.250,00, valore che rappresenta ineludibilmente la soglia minima di soddisfacimento del creditore garantito da prelazione sul bene esecutato ex art. 75, comma 2, CCI. Nel piano di ristrutturazione è, tuttavia, proposta la soddisfazione del creditore ipotecario per Euro 114.939,39: importo inferiore alla soglia minima di ammissibilità rilevante ex art. 67, comma 4, CCI, sicché l'attribuzione al creditore ipotecario di un importo, nella specie, notevolmente inferiore al valore di mercato così come sopra individuato, induce a ritenere non rispettato il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 67, comma 4, CCI. Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal non è, dunque, rispettoso della

Conclusivamente, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, insussistenti i presupposti di legge, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal non può essere omologato.

soddisfazione prevista per legge per il creditore ipotecario.

pqm

- rigetta la domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
- dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate con decreto del 10.07.2023, depositato l'11.07.2023;

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Foggia nella apposita sezione con oscuramento dei dati sensibili e comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Foggia, 16/09/2024

Il Giudice dott.ssa Caterina Lazzara

